

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1951

(48ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (N. 1710) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 448, 449, 450, 451, 453, 554
PALERMO . . . . .	448, 449, 450, 452, 453, 454
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	448, 449, 450, 451, 452, 453, 455
CADORNA . . . . .	449, 451, 455
CEMMI . . . . .	449, 453
PERTINI . . . . .	449, 450
CASARDI . . . . .	452

(Discussione e approvazione)

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed ospedali convenzionati » (N. 1742) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MARTINI, <i>relatore</i> . . . . .	455, 456
PRESIDENTE . . . . .	456
VARALDO . . . . .	456
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	456

« Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti » (N. 2020) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 457, 458
CADORNA . . . . .	457

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega navale italiana » (N. 1978):

CASARDI, <i>relatore</i> . . . . .	463
------------------------------------	-----

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20 milioni per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale » (N. 2000):

CASARDI, <i>relatore</i> . . . . .	463
------------------------------------	-----

« Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 » (N. 1999):

VARALDO, <i>relatore</i> . . . . .	464
------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bardini, Cadorna, Casardi, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Palermo, Pertini, Vaccaro e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione l'onorevole Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva » (N. 1710) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei commissari di leva ».

Ha chiesto di parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, vorrei chiedere formalmente il rinvio della discussione di questo disegno di legge, per i motivi che verrò esponendo.

Innanzitutto so che presso il Ministero della difesa è allo studio un progetto organico che contempla la sistemazione dello stato giuridico dei commissari di leva, progetto che per forza di cose sarà sicuramente più ampio e regolerà la materia in modo più completo.

In secondo luogo non vedo come noi possiamo affrontare ora la questione dei concorsi per il reclutamento dei commissari di leva, quando da essi non conosciamo ancora il vero stato giuridico.

Pertanto, in attesa che il progetto di legge del Ministero della difesa venga portato al nostro esame, invito la Commissione a soprassedere alla discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Bandire un concorso per 60 posti di commissario di leva, che sono attualmente scoperti, non significa pregiudicare quello che in sede di stato giuridico possa essere stabilito per i commissari di leva stessi. Inoltre il concorso risponde a necessità di servizio ed anche a quei criteri di possibile assistenza verso gli ufficiali che vivono con sole 40 mila lire al mese di pensione. Opporre ora un intralcio a questi concorsi mi pare che non sia giusto e non risponda a quelle esigenze di comprensione umana che ognuno di noi deve sentire profondamente.

Vorrei pertanto vivamente pregare il senatore Palermo di non insistere nella sua proposta di rinvio.

PALERMO. La legge, purtroppo, non riguarda il concorso per assumere 60 commissari di leva che sono mancanti all'attuale or-

ganico, ma stabilisce tutto quel complesso di norme in base alle quali bisogna reclutarli.

Torno a ripetere che mi risulta che su questo argomento presso il Ministero della difesa è allo studio un disegno di legge che modifica e regola integralmente la materia. Da appunti in mio possesso, si può desumere con esattezza il disordine che regna per quel che riguarda gli emolumenti di questi ufficiali. Si tratta di una tale confusione, per cui, prima di avventurarci nella discussione di questo disegno di legge, dobbiamo avere le idee chiare in proposito.

C'è poi, a mio avviso, una questione pregiudiziale di una certa importanza. Al primo comma dell'articolo 2 è detto che gli ufficiali vincitori del concorso, che cioè divengono commissari di leva, passano nei ruoli dell'ausiliaria, che allo stato attuale non esiste.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella riunione precedente, in cui affrontammo questo disegno di legge, ci fermammo proprio su questo punto e fu ventilata la possibilità di introdurre una norma di carattere transitorio. Ora, la norma di carattere transitorio, giuridicamente parlando, non è consigliabile perchè una norma transitoria in previsione di una legge che non è ancora approvata, è per lo meno una anomalia giuridica.

Ritengo quindi che si possa sopprimere, in tutti gli articoli ove ricorra, l'espressione « ausiliaria » lasciando soltanto quella di « riserva ». Vorrà dire che nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali, oppure in altra sede, noi estenderemo quelle disposizioni agli ufficiali che sono in ausiliaria.

PRESIDENTE. In qualità di relatore accetto questa modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario.

PALERMO. Io tengo a chiarire che sono come gli altri pienamente conscio della situazione di questi ufficiali che possono essere raggiunti dai limiti di età.

PRESIDENTE. Sono già raggiunti dai limiti di età.

PALERMO. Allora il Ministero non potrebbe portare al nostro esame un provvedimento che noi approveremmo, con il quale si dica che gli ufficiali della riserva possono avere 58 od anche 60 anni? In questo modo noi daremmo la possibilità al Ministero di assumere questi

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

ufficiali e non ci addentreremmo in una questione che diventerebbe — consentitemi la espressione — veramente ridicola.

Pertanto io direi di procedere nel modo seguente: accantonare il disegno di legge e pregare il Ministero della difesa di prepararne uno con il quale si stabiliscano i limiti di età.

CADORNA. In questo caso occorrerebbe stabilire una retroattività, che non si è stabilita nemmeno nella legge sugli organici.

PRESIDENTE. Io riterrei opportuno fare un emendamento con cui l'età di 58 anni, quale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, fosse portata a 59 anni.

PALERMO. Anche a 60.

CEMMI. Invece di fissare l'età che debbono avere questi ufficiali, si potrebbe dire che non debbono avere meno di 58 anni alla data del 1º gennaio 1951.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma in questo modo noi ne escludiamo di più, perchè il disegno di legge dice che debbono avere non più di 58 anni alla data del decreto che bandisce il concorso.

PRESIDENTE. Il decreto magari verrà di qui a sei mesi, e allora molta gente avrà raggiunto i 58 anni.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non possiamo introdurre una norma di questo genere, perchè si tratta di una norma di carattere generale che vale anche per i successivi concorsi. Pertanto, quando diciamo che alla data del 1º gennaio 1951 non debbono aver raggiunto i 58 anni di età, comprendiamo anche tutti coloro che nei successivi concorsi non abbiano superato questa età. Può trattarsi, quindi, soltanto di una norma di carattere transitorio per il primo concorso.

PRESIDENTE. Io sarei favorevole a questa proposta, perchè l'articolo 1 è già stato approvato in sede deliberante la volta scorsa e quindi oggi non possiamo modificarlo. Quindi è in sede di norme transitorie che si potrà inserire questa norma in occasione del primo bando di concorso che fisserà l'età di partecipazione a 58 anni.

PERTINI. Nella riunione precedente in cui noi abbiamo approvato l'articolo 1, si è sovrasseduto alla successiva deliberazione sugli altri articoli perchè l'onorevole Sottosegretario aveva detto: datemi il tempo, io consulto

il mio Ufficio legislativo e vediamo di trovare un'altra formula che sostituisca quella di « ausiliaria » e « riserva », dato che per lo stato giuridico degli ufficiali non si è ancora deliberato.

Vorrei domandare quindi all'onorevole Sottosegretario, qui presente, se è riuscito a trovare questa nuova formula e se vuole cortesemente comunicarcela.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già detto prima che noi non possiamo inserire una norma transitoria in previsione di una legge che non è ancora deliberata, perchè ciò non è giuridicamente ammissibile. Abbiamo pensato quindi di sopprimere per il momento l'espressione « ausiliaria » e, nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali, oppure in un'altra legge, a parte, estendere le stesse disposizioni anche a coloro che sono in ausiliaria; e ciò per correttezza giuridica.

PERTINI. Allora, allo stato delle cose, lo scoglio di fronte al quale ci siamo trovati la prima volta che abbiamo discusso questa legge e di fronte al quale ci troviamo ora, era quello di conciliare la dizione di essa con quella che invece dobbiamo ancora approvare sullo stato giuridico degli ufficiali. A questo proposito la proposta che fa l'onorevole Sottosegretario mi pare che possa essere accettata; cioè sopprimere il termine « ausiliaria » ove ricorra in tutta la legge, riservandoci di estendere a questo personale le disposizioni della legge che approveremo sullo stato giuridico degli ufficiali.

Le preoccupazioni che io nutro in merito a questo disegno di legge, non sono riuscito a dissiparle. Questa legge a che cosa mira? A soddisfare le esigenze di un gruppo di ufficiali che si trovano ormai nella riserva e che stanno morendo di fame. È questo il nocciolo della questione, nessun altro, ed è inutile che ci giriamo attorno. Allora, se questo è il nocciolo, io sono del parere che questa legge può essere votata accettando la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PALERMO. Questa legge, così come è formulata non la possiamo approvare, perchè in essa si parla di personale civile del ruolo dei commissari di leva. Ci troviamo di fronte, quindi, a degli ufficiali i quali lasciano il servizio permanente effettivo o la posizione ausiliaria o della riserva e divengono funzionari

civili. Noi dobbiamo, pertanto, sapere in quale categoria saranno immessi questi funzionari civili, se al gruppo A o al gruppo B, perchè attualmente i commissari di leva sono assegnati al gruppo B.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Agli ufficiali che prendono parte al concorso e che sono nominati commissari di leva spetta lo stato giuridico degli ufficiali della riserva; questo è uno stato giuridico militare che non è compatibile con uno stato giuridico civile. Quindi, lo stato giuridico che questi ufficiali conservano è lo stato giuridico militare di ufficiali della riserva. Ad essi è applicabile la legge sullo stato giuridico del personale civile, dice l'articolo 1, ma salvo quanto disposto in appresso, cioè nell'articolo 2, è stabilito che essi passano nella categoria degli ufficiali della riserva continuando ad avere quello stato giuridico. E gli ufficiali, come è noto, non hanno un gruppo A o un gruppo B.

Teniamo presente, poi, che se noi adesso diciamo soltanto « riserva », in appresso diremo « ausiliaria ».

PRESIDENTE. Vorrei proporre all'attenzione del senatore Palermo questo fatto: purtroppo noi in Italia siamo abituati a vedere questa differenziazione, perchè gli ufficiali della riserva in Italia hanno una infinità di trattamenti diversi. Non so se questo lei lo sappia, senatore Palermo. Ora non ho gli elementi precisi, ma so che sono circa una quarantina i differenti trattamenti per gli ufficiali in pensione.

Vogliamo proprio per i commissari di leva andare a preoccuparci di un trattamento diverso? Allora dovremmo riformare tutta la legislazione che la regola. Avendo fatto troppe leggi ed avendole troppo complicate, si è ottenuto il bel risultato di creare trattamenti sperequati e pertanto non equi.

Ora, in una situazione come quella che esiste, creare una pregiudiziale di stato giuridico che verrà risolto con una legge speciale che abbraccerà sia i vecchi commissari di leva, sia quelli che saranno nominati ora, mi pare che non sia un argomento ostativo sufficiente a bloccare la discussione di questa legge.

PERTINI. La preoccupazione del collega Palermo è la seguente: questi commissari di leva diventano dei funzionari civili e, diven-

tando tali, quale è il loro stato giuridico? Cioè appartengono al gruppo A, o al gruppo B? Risponderò al collega Palermo che si tratta di funzionari civili fino ad un certo punto; cioè il loro stato giuridico diventa quello dell'ufficiale in ausiliaria. Porto il seguente esempio: abbiamo o non abbiamo degli ufficiali che, anche quando sono in servizio attivo, possono essere trasferiti in un settore dell'attività civile dell'Amministrazione dello Stato e possono svolgere la loro attività pur serbando sempre, come loro stato giuridico, quello di ufficiali in servizio permanente? Ci sono degli ufficiali, per esempio, i quali vengono distaccati al Ministero degli esteri per determinati servizi, e che a tutti gli altri effetti hanno lo stato dei funzionari civili; però il loro stato giuridico è quello di ufficiale in servizio attivo.

Cosa avviene allora in questo caso? Siccome i commissari di leva esplicano un servizio di funzionario civile, sono dei funzionari civili, però il loro stato giuridico rimane quello di ufficiale della riserva. E faccio un'altra riflessione: è vantaggioso per loro questo trattamento? No, anzi se mai per loro sarebbe molto più vantaggioso che gli dessimo anche lo stato giuridico di funzionario civile di gruppo A o B. Quindi, in questo caso, adottiamo un provvedimento restrittivo mantenendo per loro lo stato giuridico di ufficiale della riserva.

PRESIDENTE. A conferma di quello che dice il collega Pertini c'è il caso del Presidente del Tribunale militare supremo, il quale disimpegna funzioni di alta Magistratura conservando però a tutti gli effetti lo stato giuridico di generale dell'Esercito. Tanto è vero che non fruisce della indennità di toga fissata in varie migliaia di lire al mese, ma percepisce soltanto 117 lire e 20 centesimi al mese come indennità di carica da generale Presidente. Ciò dimostra che il ragionamento del collega Pertini è esatto.

PALERMO. Io potrei pure accettare questo ragionamento; però faccio notare che noi, facendo così danneggeremo i diritti già acquisiti dai commissari di leva. E mi spiego con un esempio. Un tempo il reclutamento dei commissari di leva si faceva nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello. Cosa si verifica allora? Che 20 anni fa un capitano o un maggio-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

re ha concorso per essere commissario di leva e, nel momento in cui ha concorso, egli è diventato commissario di leva e quindi è uscito fuori dell'Esercito ed è diventato un funzionario civile con la qualifica di commissario di leva. Un altro capitano o un altro maggiore che magari ha partecipato a questo concorso e non è riuscito e quindi è rimasto nella riserva, durante tale periodo ha raggiunto il grado di colonnello, ed oggi con la legge che dovremmo votare andiamo a mettere innanzi al capitano che 20 anni fa ha vinto un concorso di commissario di leva, un colonnello che ha acquistato, durante il periodo della riserva, tale grado. In questo caso appare chiaro come noi veniamo a danneggiare il commissario di leva preesistente a vantaggio del commissario di leva che viene nominato con questa legge.

**PRESIDENTE.** Il ragionamento del senatore Palermo sarebbe logico se fosse rispondente ai fatti; ma i fatti sono questi: che individui che sono entrati nel 1924 o nel 1925 nella carriera dei commissari di leva, hanno i loro compagni, quelli che naturalmente avrebbero potuto concorrere allora, che non sono più nè nell'ausiliaria nè nella riserva, ma sono ormai a riposo assoluto per età perchè tutti sappiamo che i commissari di leva vanno a riposo con un limite di servizio e di età che è per lo meno di 10 anni superiore a quello degli ufficiali.

Quindi, il ragionamento che fa il senatore Palermo, se è logico in linea astratta, non è viceversa rispondente al fatto che noi dobbiamo disciplinare. Non credo quindi che questa sua preoccupazione trovi una rispondenza nella realtà.

**CADORNA.** A me sembra che vi siano due questioni distinte: l'una è stata prospettata qui dalla maggioranza delle persone che sono intervenute nella discussione, ivi compreso il Presidente, ed è quella dell'urgenza di venire incontro ad una determinata categoria di ufficiali, la cui sistemazione risolverebbe il problema di crisi dei commissari di leva; l'altra è quella di dare ai commissari di leva uno stato giuridico che essi domandano e per il quale hanno compilato un memoriale che contempla anche alcuni quesiti attinenti lo stipendio e la loro posizione attuale.

La prima questione è, diciamo così, di carattere provvisorio e urgente, in quanto non modifica sostanzialmente lo stato di confusione che è esistito finora nella categoria a causa della mancanza di una netta definizione.

Quindi pur riconoscendo che in questo problema vi sono molti elementi che meritano studio — e il Ministero pare che si stia interessando a questo riguardo — e non potendo sperare che questo studio sfoci nel tempo previsto in una nuova legge, sarei dell'avviso di approvare questo disegno anche se riteniamo che non sia adeguato ad una organica sistemazione della categoria, riproponendoci però di approvare un'altra legge sensata nella quale si studino tutti gli elementi che sono emersi dalla presente discussione.

Approvare oggi il disegno di legge impedisce al Ministero di presentarne domani un altro studiando il problema *ex novo*?

**JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** No, senatore Cadorna, anche perchè il nuovo disegno di legge, trattando dello stato giuridico dei commissari di leva riporta in discussione tutta la materia e le da un assetto definitivo.

Il senatore Palermo deve anche considerare che il disegno di legge fu presentato nell'aprile del '51 e rispondeva ad una esigenza urgente e prima che un nuovo disegno di legge sullo stato giuridico dei commissari di leva venga presentato ed approvato occorreranno circa dieci mesi, di modo che noi non potremmo bandire il concorso.

Pertanto l'esigenza dell'organico ci impone l'approvazione del presente disegno di legge. Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Palermo circa coloro che hanno acquisito un diritto anteriormente al 1° gennaio 1945 bisogna richiamarsi ai precedenti. La materia era disciplinata prima che da questo disegno di legge da un decreto legislativo del 1935, il quale recita esattamente: « Al detto personale sono applicabili le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato salvo quanto appresso stabilito », cioè la stessa norma dell'articolo 1 di questo disegno di legge. Nell'articolo 2 si dice: « Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli della riserva », sicchè

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

fra coloro che sono stati assunti dopo il 1935 e questi non vi sarebbe alcuna disparità perchè tutti verrebbero posti nella riserva con tutte le precedenza stabilite dal ruolo stesso.

La legge del 1926 dice qualcosa di simile. In posizione diversa invece sono quelli nominati anteriormente al 1925. A costoro provvede l'articolo 3 del nuovo disegno di legge come aveva provveduto l'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1925. Dice questo articolo: « Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925 ». Questo vuol dire che prima che ci fosse la norma generale del collocamento nella riserva vi era stata un'assunzione in cui questa norma non aveva valore. Perciò la legge del 1935 e il disegno di legge attuale fanno salvi i diritti acquisiti nel ruolo da coloro che sono stati nominati anteriormente al 1925.

PALERMO. Io propongo la seguente formulazione: « Il ruolo ordinario e straordinario dei commissari di leva di cui agli articoli 19 e 20 del regio decreto 27 maggio 1923 è soppresso e sostituito da un ruolo unico dei commissari di leva assegnati alla truppa e del personale civile dell'Amministrazione dello Stato avente un organico di 112 unità ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Palermo, questa è una norma sullo stato giuridico e non si può inserirla senza riesaminare tutta la materia. Con questa disposizione si dà infatti uno stato giuridico ai commissari di leva rispondente allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato. Si sopprimono i due ruoli, se ne crea uno solo che diventa di dipendenti civili. Questo sconvolge tutta la materia...

PALERMO. Ma il personale civile dei commissari di leva è tratto per concorso fra gli ufficiali dell'Esercito.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge in esame non porta alcuna innovazione circa lo stato giuridico, infatti la legge 27 gennaio 1935 stabiliva che gli ufficiali vincitori del concorso sono posti nella riserva ma fissava anche il trattamento previsto dallo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato, mentre questa nuova norma innova rispetto alla precedente, cioè dà ai commissari

di leva anche una appartenenza ad un ruolo secondo lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.

La norma che lei propone può essere tenuta presente dal Ministero quando, con una legge a carattere definitivo, stabilirà che gli ufficiali commissari di leva debbono appartenere o al ruolo civile o al ruolo militare ponendo termine all'attuale ibridismo. Ma in questo momento non mi sentirei di prendere in esame una norma così innovatrice senza stabilire nel quadro organico dello stato giuridico dei commissari di leva le altre norme regolatrici della materia.

PALERMO. Non insisto nell'emendamento, ma prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, vale a dire che la mia osservazione sarà tenuta presente dal Ministero in sede di presentazione di un nuovo disegno di legge.

Per quanto concerne la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2, trovo che è contraria ai principi elementari di qualsiasi amministrazione; infatti tutto quello che il Ministro deve fare è vedere se un funzionario ha i requisiti adatti ad occupare un determinato posto. Dopo un anno, non avendo dato buona prova, può essere licenziato.

Nel caso in esame invece ci troviamo di fronte a ufficiali che provengono dal servizio permanente effettivo, ausiliaria o riserva, che hanno già dato conto della loro capacità. Quindi quando fanno il concorso non possono essere sottoposti all'arbitrio del Ministro per cui prima che scada l'anno possono essere licenziati con provvedimento insindacabile.

È un'innovazione veramente pericolosa, e poichè nelle leggi che abbiamo esaminato abbiamo cercato di limitare il potere del Ministro, ben inteso indipendentemente dalla persona che attualmente dirige il Ministero della difesa, per evitare che si potessero compiere favoritismi o ingiustizie, propongo che si sopprimano senz'altro le parole: « Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina ».

CASARDI. Supponiamo che dopo un mese o due l'ufficiale in servizio commetta una grave mancanza. Converrà tenerlo altri dieci mesi in servizio aspettando il compiersi dell'anno per

esoneralo? Ritengo che bisognerebbe lasciare una certa latitudine al Ministro e proporrei di togliere la parola: « insindacabile » che effettivamente dà noia. L'ufficiale potrà così ricorrere al Consiglio di Stato o fare altri passi.

PRESIDENTE. Adesso entriamo in una questione di diritto amministrativo. Ora il fatto dell'insindacabilità è relativo, perchè c'è una parte sostanziale ed una parte formale in tutte le cose. Quando mai un provvedimento preso da un Ministro è stato revocato di fatto per un intervento superiore? Quando mai il Consiglio di Stato, avendo dato ragione a qualcuno per eccesso di potere o altro, ha ottenuto il ripristino del diritto leso dell'individuo? Quando mai abbiamo visto in tutta la nostra carriera dare una soddisfazione concreta e di fatto all'individuo che aveva avuto ragione dal Consiglio di Stato? Da quando sono in carriera non ho mai visto un fatto simile. Il Consiglio di Stato dà ragione all'individuo, gli fa liquidare gli assegni, ma l'individuo nei fatti resta fuori dalla carriera. Questo è ciò che accade; quindi è questione di parole, non di sostanza.

CEMMI. O riconosciamo l'urgenza del provvedimento e non proponiamo emendamenti, o dovremmo proporne molti.

PALERMO. Non si vuole intervenire per quel che riguarda lo stato giuridico; non si vuole intervenire per le questioni di forma! Ma noi le leggi non le dobbiamo fare sotto la spinta dell'urgenza, le dobbiamo fare in modo che garantiscano i diritti acquisiti e da acquisire.

Io su queste basi mi rifiuto di discutere!

PRESIDENTE. In sede di stato giuridico che rappresenta il tetto di protezione della carriera e dello stato degli ufficiali, siamo stati molto oculati e precisi nel fissare i limiti della potestà del Ministro. Ma questa è una leggina, non una legge base. La legge base è quella sullo stato. In quella sede abbiamo detto, a ragione, che non si può ammettere l'insindacabilità della decisione del Ministro. Ma se riconosciamo l'urgenza di questo disegno di legge per sovvenire ad una necessità delle Forze armate e per venire incontro alle esigenze di una categoria che con 40 mila lire al mese non può vivere, non dobbiamo porre simili questioni in questo momento

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Palermo, io voglio farle osservare che il Ministro, dopo un anno di esperimento ha sempre la facoltà, di cui al secondo comma dell'articolo 2. Questa disposizione gli consente di non attendere un anno perchè, come ha rilevato il senatore Casardi, può darsi che sia inutile attendere il passare dell'anno se il Commissario ha dato prova di non sapere assolvere le sue funzioni. L'insindacabilità è solo di merito e non esclude nè l'illegittimità nè l'eccesso di potere. Come lei sa, onorevole Palermo, l'articolo 113 della Costituzione è applicabile in ogni caso. Lei se lo immagina un Ministro che esercita arbitrariamente questo potere?

PALERMO. Ma io ho constatato cose ben più gravi. Ad esempio un soldato è stato arrestato perchè gli si è rinvenuta nella valigia della stampa comunista. Allora può darsi benissimo il caso di un Ministro che esonera un commissario di leva perchè comunista.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se ha questa preoccupazione, le faccio osservare che il Ministro può fare questo anche alla scadenza dell'anno. Se il Ministro ha questo potere alla scadenza dell'anno, perchè escludere che possa allontanare il Commissario dal servizio prima dell'anno se constata che costui non assolve lodevolmente le sue funzioni?

PALERMO. In nessuna altra amministrazione si verifica il fatto che uno vinca il concorso e sia allontanato dal servizio prima dell'anno di prova. Coloro che vincono il concorso acquisiscono il diritto ad esercitare questa funzione. Non possiamo ammettere che il Ministro li licenzi prima che sia trascorso il periodo di prova.

PRESIDENTE. Nel perfezionamento di questo diritto c'entra anche la prova di un anno, perchè bisogna vincere il concorso ma anche superare la prova.

Io ho fatto per 4 anni e mezzo il presidente del tribunale supremo ed il tribunale supremo deve esaminare, in sede di appello le decisioni dei Commissari di leva in fatto di esoneri per ragioni di famiglia per vedere se è stato o meno bene applicato il Codice civile. Vi sono talvolta evidenti e grossolani errori interpretativi, che occorre eliminare e sanare.

Può verificarsi il caso che un ufficiale d'Arma che pure ha compiuto lodevolmente il suo servizio come ufficiale, non sappia fare il commissario di leva.

Ove ciò si verifichi, può verificarsi il caso che durante l'esperimento di prova si riscontri la opportunità di applicare la norma in discussione.

PALERMO. Ma fanno un concorso!

PRESIDENTE. Se il Tribunale supremo fosse per esempio costretto ad annullare i due terzi delle decisioni di un Commissario, apparirebbe evidente che costui non sarebbe all'altezza del suo compito. In tal caso anche dopo sei mesi di prova si potrebbe giudicare il neo Commissario non idoneo a coprire il posto, e sarebbe in facoltà del Ministero allontanarlo in base alla prova negativa data nel campo pratico.

PALERMO. Propongo un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del secondo comma.

PRESIDENTE. Il senatore Palermo propone di sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 2, le parole: « Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il disegno di legge in esame risulta, pertanto, del seguente tenore:

#### Art. 1.

Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.

#### Art. 2.

Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa, dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

#### Art. 3.

Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso.

#### Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio

del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 13 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1° gennaio 1925 e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

#### Art. 5.

Gli ufficiali aventi grado di colonnello, nominati commissari di leva in seguito a concorso, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa arma o servizio che abbia uguale o minore anzianità.

#### Art. 6.

In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 1 possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purchè non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di età.

#### Art. 7.

È abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CADORNA. Io credo opportuno raccomandare al Ministro di tener conto, in un tempo relativamente breve, delle esigenze della categoria dei commissari di leva; esigenze che sono state rilevate da vari colleghi nel corso della discussione di questo disegno di legge.

Propongo pertanto il seguente ordine del giorno:

« La 4ª Commissione della difesa, nell'approvare senza emendamenti, a causa dell'urgenza, il disegno di legge: " Norme per il reclutamento dei commissari di leva " impegna il Governo a proporre al più presto una legge integrativa che definisca in maniera precisa lo stato giuridico dei commissari di leva, tenendo conto dei rilievi espressi in Commissione durante la discussione ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di accettare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Cadorna cui si sono uniti i senatori Casardi, Cemmi, Elia, Lavia, Martini, Pertini, Vaccaro e Varaldo, ordine del giorno accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati » (N. 1742) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martini.

MARTINI, *relatore*. All'articolo 3 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1563, veniva

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

concesso un onorario mensile di lire 255 lorde ed esclusa qualsiasi altra retribuzione o indennità, per qualunque diverso titolo, alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina. Poichè tale compenso già molto modesto, per effetto di una graduale e sempre più forte svalutazione della lira, andò diventando sempre più inconsistente, col presente disegno di legge si vuole renderlo un po' più rispondente al valore d'acquisto della moneta per quanto sempre contenuto in modestissima misura.

La decorrenza dell'aumento è proposto che debba decorrere dal 1° luglio 1945 e andare successivamente aumentando in rapporto ai diversi indici di svalutazione della lira nelle misure di che in appresso: di lire 40 giornaliera dal 1° luglio al 31 dicembre 1945; di lire 50 giornaliera dal 1° gennaio 1946; di lire 80 giornaliera dal 1° gennaio 1947; di lire 150 giornaliera dal 1° gennaio 1948; di lire 200 giornaliera dal 1° novembre 1948; di lire 250 giornaliera dal 1° luglio 1949.

Tale retribuzione viene ad essere concessa a tutte le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e del Sovrano Ordine di Malta.

Il disegno di legge all'articolo 2 stabilisce di usare al detto personale, in caso di missione o trasferimento, un trattamento di missione vigente nel tempo, pari a quello del maresciallo. All'articolo 3 propone di convalidare gli eventuali pagamenti delle indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purchè contenute nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 che a norma di questo disegno di legge dovrebbe essere concesso a decorrere dalla detta data.

Alla maggiore spesa annua prevista in lire 19.743.000 si dovrebbe far fronte: per lire otto milioni sul capitolo 290, per lire 9.717.000 sul capitolo 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Per gli assegni arretrati è previsto di prelevare sempre sullo stesso bilancio di previsione della spesa del Ministero della difesa, le som-

me di lire 7.872.000; di lire 15.744.000 e lire 3.331.000 sui capitoli 290, 214 e 215.

Vorrei però sapere perchè nell'articolo 1 non si fa menzione dell'Aeronautica militare.

PRESIDENTE. I militari dell'Aeronautica sono ricoverati quando debbono essere spediti negli stabilimenti militari dell'Esercito. L'Esercito e la Marina soltanto hanno stabilimenti militari propri, l'Aeronautica no.

MARTINI, *relatore*. A mio avviso, alla fine dell'articolo 1 bisognerebbe aggiungere: « esenti da imposte ».

VARALDO. I compensi previsti dal disegno di legge in esame rientrano nell'esenzione comune per i redditi non superiori alle 240 mila lire.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente è inutile apportare l'aggiunto suggerita dal senatore Martini, poichè si tratta di redditi che non raggiungono il minimo tassabile.

PRESIDENTE. In ogni caso, non possiamo fare un emendamento che dia l'esenzione dall'imposta. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, è corrisposto nella misura seguente:

- lire 40 giornaliera dal 1° luglio 1945;
- lire 50 giornaliera dal 1° gennaio 1946;
- lire 80 giornaliera dal 1° gennaio 1947;
- lire 150 giornaliera dal 1° gennaio 1948;
- lire 200 giornaliera dal 1° novembre 1948;
- lire 250 giornaliera dal 1° luglio 1949.

(È approvato).

## Art. 2.

Al personale indicato al precedente articolo 1, in caso di missione o trasferimento, sarà

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di maresciallo.

(È approvato).

## Art. 3.

Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945, purchè contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.

(È approvato).

## Art. 4.

La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo n. 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Sugli stessi capitoli nn. 290, 214, 215 graveranno, rispettivamente, per l'esercizio 1950-1951, le somme di lire 7.872.000, di lire 15.744.000 e di lire 3.331.000 per assegni arretrati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti** » (N. 2020) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione ed unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti », già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il trattamento economico dei militari volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica finora era disciplinato in base al decreto legislativo 7 maggio 1948 per l'Esercito e al regio decreto 15 luglio 1938, modificato con decreto legislativo 24 gennaio 1948, per la Marina e al decreto-legge 20 luglio 1934 per l'Aeronautica. Ora, queste disposizioni di legge non si confanno più all'attuale potere di acquisto della moneta e perciò è giusto che le indennità di specializzazione vengano aumentate. Per questa ragione il Ministero ha presentato il presente disegno di legge, di cui propongo l'approvazione alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.

Salvo il disposto del successivo articolo 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.

Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948.

CADORNA. Che ragione ha la retroattività che si propone con l'ultimo comma di questo articolo?

VACCARO, *relatore*. È spiegato nella relazione che accompagna il disegno di legge all'atto della sua presentazione alla Camera dei deputati. Ne do lettura: « Al riguardo si chiarisce che il primo blocco di specializzati, reclutati dall'Esercito con le norme contenute nel più volte menzionato decreto legislativo n. 1115, ha ultimato il corso il 1° agosto 1949 e da tale data è stato ammesso a beneficiare dell'indennità di lire 170 giornaliera.

« Poichè non sarebbe giusto che il ritardo intervenuto nella disposizione del provvedimento si risolvesse in un danno per il personale della Marina e dell'Aeronautica, si è stabilito che le nuove misure dell'indennità di specializzazione decorrano dalla predetta data del 1° agosto 1949, per gli specialisti della Marina e per quelli dell'Aeronautica che non hanno obbligo continuativo di volo; per gli specialisti della Aeronautica con obbligo continuativo di volo è prevista la decorrenza del 1° maggio 1948.

« Nei confronti di quest'ultimo personale, si fa presente che l'indennità di volo (cui pure hanno diritto) e la indennità di mestiere (ora specializzazione) sono state fin dalla loro istituzione fissate in misure tali che il loro complessivo ammontare corrispondesse ai due terzi circa della indennità di aeronavigazione dovuta agli ufficiali piloti.

« In altri termini, l'indennità di mestiere per gli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo, sì che i due emolumenti rappresentavano in pratica quasi due componenti di una unica indennità.

« Conseguentemente, l'adeguamento dell'indennità di mestiere per il personale in parola avrebbe dovuto avvenire contemporaneamente a quello delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, disposto con legge 21 aprile 1949, n. 185, e con effetto dal 1° maggio 1948.

« A ciò non fu provveduto perchè a quell'epoca era allo studio la revisione ed unificazione delle indennità dovute a tutti gli specializzati e specialisti.

« Giova notare che nella citata legge n. 185, per l'indennità di volo agli specialisti, fu adottato un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello medio adottato per l'indennità di aeronavigazione, appunto in vista del ristabilimento delle vecchie proporzioni tra gli emolumenti

dovuti alle due categorie mediante la rivalutazione dell'indennità di mestiere.

« Conseguentemente, allo scopo di evitare un ingiusto danno agli interessati, è stato disposto che per gli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo le nuove misure dell'indennità di specializzazione decorrano dal 1° maggio 1948, in modo che l'accennato ristabilimento possa avvenire senza soluzioni di continuità ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I.

L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.

Nei confronti del personale della Marina indicato nei precedenti articoli 1 e 2, che abbia diritto agli assegni giornalieri di cui alle tabelle B e C allegato al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, le misure delle indennità previste dagli articoli stessi sono diminuite delle seguenti percentuali dei predetti assegni giornalieri:

10 per cento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;  
20 per cento per i secondi capi;

30 per cento per i sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe;

40 per cento per i comuni di 2ª classe.

Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata al suddetto regolamento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

(È approvato).

#### Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale,

in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.

(È approvato).

#### Art. 7.

I militari di cui al precedente articolo 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Agli aiuti specializzati o aiuto-specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplinchino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliera.

(È approvato).

#### Art. 9.

Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate.

(È approvato).

#### Art. 10.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stan-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

ziate rispettivamente nei capitoli 42 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 161 . . . . .	L.	18.000.000
capitolo 162 . . . . .		110.000.000
capitolo 163 . . . . .		50.000.000
capitolo 165 . . . . .		62.000.000
capitolo 168 . . . . .		50.000.000
capitolo 171 . . . . .		50.000.000
capitolo 196 . . . . .		150.000.000
capitolo 197 . . . . .		100.000.000
capitolo 199 . . . . .		131.000.000
capitolo 200 . . . . .		89.000.000
capitolo 201 . . . . .		40.000.000
capitolo 205 . . . . .		449.000.000
capitolo 230 . . . . .		50.000.000
capitolo 265 . . . . .		805.500.000

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà

provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 42 e 86 dello stato di previsione della spesa del Ministro della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 134 . . . . .	L.	100.000.000
capitolo 135 . . . . .		50.000.000
capitolo 137 . . . . .		84.000.000
capitolo 140 . . . . .		50.000.000
capitolo 143 . . . . .		50.000.000
capitolo 167 . . . . .		50.000.000
capitolo 168 . . . . .		100.000.000
capitolo 170 . . . . .		100.000.000
capitolo 171 . . . . .		90.000.000
capitolo 172 . . . . .		50.000.000
capitolo 192 . . . . .		50.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## TABELLA I.

RIPARTIZIONE IN GRUPPI DELLE CATEGORIE DEGLI SPECIALIZZATI  
O SPECIALISTI DELLE TRE FORZE ARMATE

## CATEGORIE DEL 1º GRUPPO.

*Indennità giornaliera di lire 180.**Esercito:*

Specializzati per il tiro.  
 Apparecchiatori di linee.  
 Apparecchiatori telegrafonici.  
 Elettrecisti magnetisti.  
 Marconisti.  
 Meccanici fotoelettrecisti.  
 Radiomontatori  
 Specializzati trasmissioni radio.  
 Specializzati per centrali c. a.  
 Specializzati per Radar.  
 Aggiustatori.  
 Verificatori pompe iniezioni.  
 Piloti di autoblindo.  
 Piloti di mezzi corazzati.  
 Meccanici di mezzi corazzati.  
 Motoristi.  
 Tornitori.  
 Meccanici di centrale c. a.  
 Meccanici di Radar.  
 Artificieri.  
 Aiutanti topografi.  
 Minatori scelti.  
 Stereotelemetristi (telemetristi c. a.).  
 Motoristi per gruppi elettrogeni.  
 Musicanti prime parti.  
 Stenografi.  
 Meccanici di officina.  
 Capi centrale telegrafonica.  
 Capi mugnaio.  
 Capi panettieri.

*Marina:*

Meccanici.  
 Motoristi navali.  
 Fucchisti abilitati conduttori macchine.  
 Nocchieri.  
 Elettrecisti.  
 Cannonieri s. t.  
 Cannonieri armaioli.  
 Fucchisti artefici.  
 Specializzati direzione tiro.  
 Siluristi.

Torpedinieri.  
 Radiotelegrafisti.  
 Palombari.  
 Segnalatori.  
 Artificieri.  
 Fucchisti motoristi abilitati.  
 Musicanti prime parti.  
 Stenografi.  
 Ecogniomotristi.  
 Radaristi.

*Aeronautica:*

Marconisti operatori.  
 Marconisti meccanici.  
 Radaristi.  
 Elettrecisti.  
 Motoristi d'aeroplano.  
 Elettromeccanici di bordo.  
 Montatori strumentisti.  
 Montatori d'aeroplano.  
 Motoscafisti padroni.  
 Conduttori mezzi speciali.  
 Armieri.  
 Artificieri.  
 Fotografi per aerei.  
 Operatori cinematografici.  
 Assistenti tecnici.  
 Musicanti prime parti.  
 Stenografi.

## CATEGORIE DEL 2º GRUPPO.

*Indennità giornaliera di lire 150.**Esercito:*

Centralinisti per centrali con più di 30 linee.  
 Meccanici elettrecisti.  
 Conduttori di caldaie a vapore.  
 Falognami seccai.  
 Falognami carpentieri.  
 Frigoristi.  
 Lamieristi.  
 Meccanici sezione disinfezione.  
 Meccanici di automezzi.  
 Montatori.  
 Radiatoristi.

IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

Saldatori autogeni.  
 Conduttori di carrette circolate.  
 Piloti di natanti a motore.  
 Conduttori Cartepillar Bulldozer e grader.  
 Operatori macchine stradali.  
 Armaioli.  
 Operai di artiglieria.  
 Aiuto radiologi.  
 Odontotecnici.  
 Aerologisti.  
 Operatori cinemategrafici.  
 Specializzati per mascheramento.  
 Mugnai scelti.  
 Panettieri scelti.  
 Fabbri fucinatori.  
 Tappezzieri.  
 Idraulici.  
 Verniciatori.  
 Vulcanizzatori.  
 Disegnatori.  
 Fotografi.  
 Litografi.  
 Telescriventisti.  
 Musicanti seconde parti.

*Marina:*

Canonieri T.  
 Cannonieri P. M.  
 Cannonieri P. S.  
 Cannonieri P.  
 Aiutanti (polizia scientifica).  
 Furiere O.  
 Furiere S.  
 Carpenteri navali.  
 Infermieri specializzati.  
 Istruttori educazione fisica.

Nocchieri di porto.  
 Musicanti seconde parti.

*Aeronautica:*

Fotografi.  
 Montatori d'officina.  
 Odontotecnici.  
 Assistenti radiologi.  
 Musicanti seconde parti.

## CATEGORIE DEL 3º GRUPPO.

*Indennità giornaliera di L. 120.**Esercito:*

Conduttori scelti di autovetture e automezzi speciali.  
 Trattoristi.  
 Maniscalchi.  
 Calafati.  
 Musicanti terze parti.

*Marina:*

Falegnami navali.  
 Infermieri.  
 Autisti meccanici.  
 Musicanti terze parti.

*Aeronautica:*

Automobilisti.  
 Aiutanti di sanità - infermieri.  
 Specializzati per i servizi logistici ed amministrativi.  
 Assistenti contabili.  
 Musicanti terze parti.

*(È approvata).*

TABELLA II.

CARICHE PER LE QUALI È DOVUTO L'AUMENTO DI LIRE 40 GIORNALIERE  
 DELL'INDENNITÀ DI SPECIALIZZAZIONE

*Esercito:*

Capo armaiolo.  
 Artificiere capo.  
 Capo officina o laboratorio.  
 Capo meccanico.  
 Capo marconista.  
 Capo radiomontatore.  
 Capo centrale telegrafica.  
 Capo mugnaio.

Capo panettiere.  
 Guardamateriali.  
 Guardamunizioni.  
 Istruttore di scuole specializzati.  
 Capo musica.

*Marina:*

Capo carico.  
 Consegnatario materiali.  
 Capo posto radio-telegrafista.

IV COMMISSIONE (Difesa)

48ª RIUNIONE (20 dicembre 1951)

Capo ufficio telegrafico.  
 Contabile agli assegni.  
 Capo nucleo pompieri.  
 Capo officina.  
 Capo deposito munizioni.  
 Capo impianto artiglierie di calibro non inferiore al 135.  
 Capo centrale tiro.  
 Istruttore di scuole specialisti.

*Aeronautica:*

Capo motorista.  
 Capo montatore.

Capo armiere.  
 Capo elettricista.  
 Capo marconista.  
 Capo elettromeccanico di bordo.  
 Capo fotografo.  
 Capo automobilista.  
 Capo stazione meteorologica.  
 Capo magazzino o deposito materiali logistici e tecnici.  
 Capo officina e laboratorio.  
 Capo centrale telefonica e telegrafica.  
 Capo servizio incendi.  
 Istruttore di scuole specialisti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega navale italiana » (N. 1978).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 1.500.000 alla Lega Navale Italiana ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. La Lega Navale è una istituzione che esiste da circa mezzo secolo ed ha lo scopo nobilissimo di tenere desta la coscienza marinara nel Paese, cosa di cui oggi si sente un particolare bisogno. Finora è andata avanti come ha potuto. Ha bisogno ora di un po' di ossigeno e domanda un contributo straordinario di un milione e mezzo.

Ne propongo l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000 alla Lega navale italiana.

La spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sarà fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 206 dello stato di previsione suddetto.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20 milioni per l'attuazione del nuovo ordinamento della Accademia navale » (N. 2000).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20 milioni per l'attuazione del nuovo ordinamento della Accademia navale ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. La Lega navale ha portato da tre a quattro anni la permanenza degli ufficiali e degli allievi nell'Istituto perchè essendo aumentate le esigenze e le materie specialmente dal punto di vista tecnico, gli anni di insegnamento e di esercizio pratico e teorico e le campagne di esercitazione durante l'estate, non sono state ritenute più sufficienti. Aumentando di un anno il periodo di permanenza degli allievi, si ritiene necessario un aumento di assegno annuo di lire 20 milioni. La coper-

tura, come è detto nell'articolo 2, è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno è autorizzata la spesa di lire 20.000 000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 viene provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003** » (N. 1999).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Onorevoli colleghi, ricordo che con il decreto legislativo 7 maggio 1948, si attribuiva, con decorrenza dal 1° maggio 1948, ai professori di ruolo dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria, una indennità accademica non computabile agli effetti della pensione, nella misura annua di lire 120 mila per i professori straordinari e di lire 180 mila per quelli ordinari. Con questo disegno di legge si propone di estendere con la medesima decorrenza la concessione di tale indennità ai professori delle Accademie militari e degli Istituti di istruzione superiore, militari, che possono considerarsi di rango universitario e quindi equiparabili a quelli. L'unico problema che si potrebbe discutere sarebbe quello della retroattività, ma avendo dato la Commissione finanze e tesoro parere favorevole, propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1° maggio 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere di complessive lire 11 milioni 945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi già stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,55.